



COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

Reg. Gen. 222

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 214 DEL 08-06-2022

Oggetto: PREVENZIONE RISCHI INCENDI BOSCHIVI E ZONE RURALI ED OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE AREE INCOLTE O ABBANDONATE ANNO 2022

PREMESSO:

- che il D.lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018 Codice di Protezione Civile all'art. 12 comma 2 lettera a, prevede "l'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi";
- che il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali" in attuazione del Capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59, all'art. 108 lettera c) attribuisce ai comuni le funzioni relative all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
- che la Legge 3 agosto 1999, n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" all'art. 12 trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n.996, approvato con D.P.R. del 6 febbraio 1981, n.66.

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati cittadini, proprietari di appezzamenti di terreno posti all'interno che all'esterno del perimetro urbano comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, a causa delle elevate temperature che si generano nel periodo estivo, possono costituire causa scatenante di incendi;

CONSIDERATO che la stagione estiva a causa dell'aumento delle temperature oltre i consueti limiti stagionali e delle conseguenze derivanti da periodi di siccità comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni;

CONSIDERATO che il pericolo incendi di bosco ed in zona rurale, provoca ingenti danni ai centri abitati, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO, altresì, che gli incendi per intensità ed estensione, danneggiano gravemente il patrimonio naturalistico di flora e fauna presente nelle aree interessate dai fenomeni di combustione, compromettendo seriamente i servizi ambientali connessi a tale patrimonio, di primaria importanza per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico sostenibile;

RAVVISATO lo stato di pericolo per il rischio incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale dal 15 giugno al 30 settembre 2022 e la necessità di emanare provvedimenti per evitare tali rischi che possono arrecare gravi pregiudizi alla viabilità e alla pubblica e privata incolumità;

VISTI gli artt. 17 e 59 del T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. 66/81 "Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile";

VISTI gli artt. 14 e 29 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada";

VISTO l'art. 54 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" con particolare riferimento alle attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;

VISTA la Legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il D.lgs. 29 maggio 2017, n.97 e s.m.i. "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";

VISTO il D.lgs. 03 aprile 2006, 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007: "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";

VISTO l'art. 14 comma 8, lettera b della legge del 11 agosto 2014 n.116 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

VISTI gli artt. 423. 423 bis, 449 e 450 del Codice Penale;

VISTO l'art. 7 comma 1 del D.lgs. n.177 del 19 agosto 2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

CON I POTERI previsti dal D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.

ORDINA

1) ai cittadini residenti e non residenti, in tutto il territorio comunale, il divieto di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi nelle aree e nei periodi a rischio;

2) ai proprietari e a conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con Permesso di Costruire rilasciato da questo Comune e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese entro e non oltre il 15 giugno 2022, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione ecc. ed alla rimozione di erba secca e di ogni altro materiale combustibile creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di m.10 lungo il perimetro delle zone interessate da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi;

3) ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc., confinanti con le strade statali, provinciali, comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al pubblico transito, di provvedere e mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le zone di passaggio; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;

4) al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare contestualmente perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precisa fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

5) ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, fasce protettive di larghezza non inferiore a m.10 lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

6) è fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali taglia fuoco;

7) ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, centri abitati e abitazioni isolate, di provvedere a proprie

spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà larga almeno m.5, libera da specie arboree, rovi ecc. effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature per oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazioni in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;

8) Il divieto in modo assoluto della combustione dei residui vegetali agricoli e forestali durante il periodo di massimo rischio così come disposto dalla Legge del 11/08/2014, n. 116 che ha introdotto il comma 6 bis dell'art.182 del D.lgs. n. 152/2006;

9) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno m.5, e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

10) durante il periodo di grave pericolosità di incendio, è fatto divieto ai sensi dell'art.2 della Legge n. 353/2000 di:

- " accendere fuochi di ogni genere
- " fare brillare mine o usare esplosivi;
- " usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- " usare motori endotermici (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati);
- " fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
- " tenere in esercizio fornaci, forni a legna e/o discariche private incontrollate;
- " fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato d'incendio;
- " esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volante dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici se non previa autorizzazione delle Autorità competenti;
- " transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- " abbandonare rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive.

A V V E R T E

I trasgressori delle norme contenute nella presente Ordinanza, che saranno applicate le sanzioni previste dal T.U.L.P.S., Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le sanzioni amministrative per violazione del regolamento del combinato disposto dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e Legge del 24 novembre 1981 n.689.

I N V I T A

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, ad avvisare tempestivamente le Autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di intervento o spegnimento, ovvero sono tenuti a segnalare e/o contattare con sollecitudine il numero telefonico 115 dei Vigili del Fuoco

Le Forze dell'Ordine, sono incaricate alla stretta osservanza delle norme contenute nella presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi perseguendo i trasgressori a termini di legge.

I N F O R M A

La Commissione Straordinaria

Che avverso l'odierno provvedimento a norma dell'art.3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni (Legge 6/12/1971 n. 1034 e s.m.i.), oppure, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro di 120 giorni (D.P.R. 24/11/71 n. 1199 e s.m.i.) decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio del Comune ed inserita nel Sito internet del Comune.

Che venga trasmessa:

- Al Sig. Questore di Crotona;
- Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Crotona;
- Al Sig. Comandante Gruppo Carabinieri Forestali di Crotona;
- Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotona;
- Al Sig. Al Sig. Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cutro;
- Al Sig. Comandante dei VV.UU. di Cutro.

Che venga trasmessa per opportuna conoscenza all'U.T.G. Prefettura di Crotona.

La Commissione Straordinaria
(MANNINO-BONFISSUTO-CONSOLO)